

STATUTO EUROBIC ABRUZZO E MOLISE - SOCIETA' PER AZIONI

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Eurobic Abruzzo e Molise - Società per azioni" enunciabile (EUROBIC S.p.A.).

ARTICOLO 2

La società svolge esclusivamente attività d'impresa strumentale alla realizzazione degli scopi di utilità pubblica e finalizzati in particolare alla promozione dello sviluppo locale di cui anche all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 che detta la disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni di origine bancaria.

La società, nei limiti delle vigenti leggi, e con le relative autorizzazioni ove previste, ha per oggetto, in particolare, la promozione e la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, lo sviluppo e la diversificazione innovativa di imprese esistenti, l'assistenza ad enti pubblici nella programmazione e nella gestione delle iniziative territoriali e settoriali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società svolge attività di consulenza, assistenza e formazione sia verso operatori privati sia verso operatori pubblici, per la messa a punto e la gestione di progetti che possano incentivare la nascita di nuove imprese, la diffusione dell'innovazione e lo sviluppo di imprese già esistenti ed operanti. In

particolare, la Società potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- gestire immobili di proprietà e/o posseduti a titolo di: comodato, locazione, uso, concessione, al fine di realizzare strutture di localizzazione per nuove iniziative, per iniziative innovative e/o per lo sviluppo e la riorganizzazione di iniziative esistenti (ovvero realizzazione e gestione dei c.d."Incubatori");
- predisporre, gestire ed affiancare iniziative di formazione imprenditoriale e professionale;
- predisporre studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria di nuove iniziative imprenditoriali e/o la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti;
- assistere ed incentivare tecnicamente e finanziariamente l'avviamento, la diversificazione e/o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali favorendone l'inserimento nel sistema produttivo;
- promuovere direttamente o indirettamente marchi che consentano lo sviluppo delle attività dei propri clienti;
- erogare direttamente o avvalendosi delle prestazioni di altri soggetti dotati di specifiche competenze, servizi di consulenza e assistenza, alle imprese in materia di innovazione, trasferimento e protezione di tecnologia, accesso a fonti di finanziamento italiane ed estere, fusioni e/o joint-ventures con altre imprese italiane ed estere;

- stipulare convenzioni in Italia ed all'estero, con università, centri ed istituti di ricerca, banche dati per la raccolta e la diffusione di informazioni in materia economica e tecnologica;
- organizzare nell'ambito delle proprie finalità istituzionali ricerche, studi e convegni promuovendo la pubblicazione di dati , analisi, riviste, monografie;

La società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese.

Si precisa che tutte le attività ricadenti nell'ambito delle professioni protette potranno essere svolte solo nei limiti degli aspetti organizzativi e materiali.

ARTICOLO 3

La società ha la sua sede legale in Pescara, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Potranno essere istituite, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, tanto in Italia che all'estero, filiali, sedi secondarie, uffici o sedi amministrative, succursali, agenzie o rappresentanze.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre duemilacinquanta (2050) ed è prorogabile una o più volte o può essere sciolta anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO 2 - CAPITALI - AZIONI

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 387.936,00 (trecentottantasettemilanovecentotrentasei/00) ed è diviso in numero 387.936 (trecentottantasettemilanovecentotrentasei) azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro, in crediti, o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso

possa essere effettuato anche mediante offerta di azioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

ARTICOLO 6

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, adesione al presente statuto ed importa da parte degli azionisti elezioni di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso l'indirizzo indicato sul libro dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con la medesima.

ARTICOLO 7

I versamenti sulle azioni sono deliberati o richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua del 3% in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art.2344 del codice civile.

ARTICOLO 8

Le azioni liberate sono nominative o, qualora la legge lo consente, potranno essere convertite al portatore e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese degli azionisti. La società può emettere azioni con diritti e caratteristiche differenti dalle ordinarie nel rispetto delle previsioni di legge in vigore al momento della emissione.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso degli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso. Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci regolarmente iscritti nel libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi del presente statuto.

Per trasferimento per atto tra vivi ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto

ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) l'organo amministrativo, entro ulteriori 15 (quindici) giorni, dovrà comunicare al socio offerente, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

c) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà effettuato tale ultima comunicazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche a esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;
- La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui

sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale premio di maggioranza per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società.

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.
- Il diritto di prelazione spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto.
- Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà

diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci, in modo espresso.

Il trasferimento delle azioni per causa di morte è regolato dalla legge. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione sul libro dei soci.

ARTICOLO 9

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazioni di attività sociali o di attività o di quote rappresentative del capitale di altre aziende nelle quali la società avesse compartecipazione.

ARTICOLO 10

La società può emettere obbligazioni a norma e con la modalità di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. E'ammessa l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

ARTICOLO 11

In conformità a quanto disciplinato dagli artt. 2447 bis e ss. cod.civ., la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato

in via esclusiva ad uno specifico affare, nonché convenire, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che i proventi dell'affare stesso siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento.

TITOLO 3 - ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge o del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si convoca con le formalità di cui al successivo art.14 presso la sede della società o in altra località stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per deliberare sugli oggetti di propria competenza. Si applicano le disposizioni di legge per le assemblee speciali.

ARTICOLO 14

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo in carica, anche al di fuori della sede sociale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti

da trattare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. Nello stesso avviso può essere fissata la seconda adunanza, qualora la prima adunanza andasse deserta. Saranno tuttavia valide le assemblee totalitarie ex art.2366 c.c..

ARTICOLO 15

L'Assemblea si può riunire in videoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nel relativo verbale:

- Al Presidente dell'Assemblea sia consentito di accertare l'identità e il diritto di partecipazione di ciascun intervenuto, regolare lo svolgimento della riunione e delle votazioni procedendo all'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, verificare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi, oggetto di verbalizzazione, da parte di ciascun partecipante;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alle discussioni e alle votazioni di ciascun argomento in maniera simultanea;
- Vengano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi video-collegati da parte della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti congiuntamente il Presidente e il verbalizzante.

E' ammesso altresì il voto per corrispondenza purché acconsentito nell'avviso di convocazione; possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul Libro Soci.

ARTICOLO 16

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, da altra persona anche non socio, purché non sia amministratore, o sindaco della società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singola assemblea e, alla stessa persona, da non più di venti soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea. Le deleghe dovranno essere allegate al verbale dell'assemblea.

ARTICOLO 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto da una persona eletta dall'assemblea. Il Presidente dirige e regola la discussione o stabilisce le modalità della votazione. L'Assemblea nomina un segretario o sceglie, se del caso, due scrutatori tra gli azionisti o sindaci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato, dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 18

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

ARTICOLO 19

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'esercizio qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

TITOLO 4 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il consigliere di amministrazione che nel corso del proprio mandato si assenta per tre volte consecutive perde automaticamente la qualifica di membro del consiglio di amministrazione. Il consiglio ha l'obbligo di nominare entro sei mesi un nuovo consigliere.

Qualora venisse a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, decadrà l'intero Consiglio.

Qualora venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione può cooptare membri in loro sostituzione fino alla prima Assemblea utile, che provvederà o al reintegro o alla corrispondente diminuzione del numero dei componenti.

Compone e presiede il Consiglio di Amministrazione il Presidente della società, eletto sempre dall'Assemblea per la stessa durata di ciascun Consigliere e con la medesima scadenza.

ARTICOLO 21

A ciascun amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio.

L'assemblea potrà inoltre assegnargli un'indennità annuale minima e/o trattamento di fine mandato, che resta valida fino a diversa deliberazione e, per i singoli esercizi, attribuirgli una parte degli utili netti.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dello scopo sociale e per quanto possa essere inerente, relativo o conseguente allo

scopo sociale, escluso soltanto quello che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno eventualmente un Vice Presidente e può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, o ad un comitato esecutivo e conferire ad uno o più dei suoi membri incarichi speciali, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni, allo stesso spetta comunque il potere di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli amministratori delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 24

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da persona da questi delegata. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio qualora ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri in carica.

In caso di impedimento del Presidente, la convocazione può essere effettuata dal vicepresidente o dall'Amministratore Delegato. Il Consiglio può essere convocato nella sede sociale o altrove, purché in

Italia. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti mediante lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun membro del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con telegramma, messaggio telefax o posta elettronica da far pervenire ai destinatari almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in videoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nel relativo verbale:

- Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sia consentito di accertare l'identità e il diritto di partecipazione di ciascun intervenuto, regolare lo svolgimento della riunione e delle votazioni procedendo all'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, verificare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi, oggetto di verbalizzazione, da parte di ciascun partecipante;

- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alle discussioni e alle votazioni di ciascun argomento in maniera simultanea;
- Vengano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi videocollegati da parte della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti congiuntamente il Presidente e il verbalizzante.

ARTICOLO 25

Il consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo al quale demandare e/o conferire il diritto di esprimere pareri circa l'indirizzo aziendale e circa particolari materie aventi carattere territoriale e/o settoriale.

La composizione, la formazione ed il funzionamento del comitato consultivo vengono rimandati alla predisposizione di un regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO 5 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 26

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte a terzi in giudizio con facoltà di promuovere azioni in ogni sede giurisdizionale ed amministrativa o di nominare all'uopo avvocati o procuratori con i poteri di impegnare la società in operazioni di qualunque natura, con atto pubblico o privato, nei confronti di qualunque persona fisica o

giuridica, ente o ufficio, pubblici o privati, per esercitare tutti i diritti comunque spettanti alla società e nel modo che riterrà meglio rispondente agli interessi della società.

ARTICOLO 27

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, congiuntamente o disgiuntamente, la rappresentanza legale e/o la firma sociale ad uno dei suoi membri, stabilendo limiti e deleghe.

TITOLO 6 - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 28

L'Assemblea provvederà ogni triennio, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, determinando l'assegno annuo spettante a ciascun sindaco sulla base delle tariffe professionali.

Ciascun membro del Collegio Sindacale deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art.2409 bis, comma III, il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile.

ARTICOLO 29

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni possono avvenire anche con l'ausilio di mezzi telematici, ma con modalità tali per cui i Sindaci che partecipano possano disporre in tempo reale del flusso di dati necessari per formare liberamente il proprio convincimento e redigere i verbali inerenti l'amministrazione della società.

TITOLO 8 - BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 30

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, a norma di legge e del presente statuto, a redigere il Bilancio d'esercizio, con gli allegati, da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, saranno così ripartiti:

- il 5% al Fondo di Riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- il 51% al Fondo di Riserva speciale per le attività di promozione e sviluppo economico locale del territorio abruzzese-molisano;
- salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente, il residuo sarà destinato ai soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria di ciascuno.

ARTICOLO 31

Il pagamento di dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà godimento e modalità.

ARTICOLO 32

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

TITOLO 9 - RECESSO

ARTICOLO 33

A ciascun socio è riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi nelle forme e modi di cui agli artt. 2437 e ss.cod.civ..

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere concernenti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO 10 - SCIoglimento

ARTICOLO 34

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i poteri.

TITOLO 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 35

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative ai rapporti tra società e propri organi sociali, sono devolute ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui il presidente viene nominato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione sulla sede legale, un componente dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati ed uno dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competenti territorialmente in ragione della sede legale. Le modalità ed i termini per lo svolgimento dell'arbitrato sono quelli previsti per gli arbitrati rituali dal codice di procedura civile.

TITOLO 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Per quanto non è disposto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle altre leggi applicabili.